

COMUNE DI SAN ROBERTO

Regolamento disciplinante il funzionamento del Nucleo Interno di Valutazione (N.I.V.)

Approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 102 del 15/11/11- In vigore dal 22/11/2011

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità ai principi contenuti nel d.lgs. 150/2009, le modalità organizzative e le funzioni del Servizio relativo al Nucleo Interno di Valutazione (N.I.V.), svolto nel Comune di San Roberto.
2. Il Nucleo di Valutazione è l'organo di controllo interno chiamato a svolgere i compiti e le funzioni previste nel presente regolamento in posizione di indipendenza rispetto all'apparato amministrativo, garantendo autonomia e imparzialità di giudizio.

Art. 2 - Composizione e nomina

1. Il Nucleo Interno di Valutazione del Comune di San Roberto è organo collegiale composto da tre componenti esterni all'Ente, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal Sindaco, per un periodo di tre anni. L'incarico può essere rinnovato per una sola volta.
2. Il Sindaco può procedere alla revoca anticipata della nomina, purché adeguatamente motivata, nei casi di gravi inadempienze nonché nei casi di mancato rispetto del generale principio di imparzialità di giudizio.
3. I componenti del Nucleo di Valutazione possono rassegnare le dimissioni dall'incarico, garantendo comunque un preavviso di almeno trenta giorni, fatto salvo il riconoscimento economico delle prestazioni per il periodo dell'incarico esercitato.
4. La nomina sindacale dei componenti del Nucleo di Valutazione avviene previa valutazione dei curricula degli interessati attestanti le competenze e le professionalità richieste per ricoprire l'incarico *de quo*. I curricula sono acquisiti mediante apposito avviso pubblico reso noto sul sito istituzionale dell'Ente.
5. Tutti gli atti del procedimento di nomina sono pubblici. In particolare, in conformità agli obblighi sulla trasparenza introdotti dall'art. 11 del D.lgs. 150/2009, sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune gli atti di nomina dei componenti, i loro curricula ed i relativi compensi.
6. La scelta dei componenti deve essere tale da favorire il rispetto dell'equilibrio di genere.

Art. 3 - Requisiti

1. I componenti del Nucleo di Valutazione devono essere in possesso del diploma di laurea, preferibilmente in materie giuridiche o economiche, conseguito secondo il vecchio ordinamento degli studi universitari, ovvero specialistica secondo il nuovo ordinamento, nonché, in possesso di adeguata professionalità ed esperienza, maturata nei campi del management, della pianificazione e controllo di gestione e della misurazione e valutazione della performance delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche.
2. I requisiti di cui al comma 1 sono comprovati da apposito curriculum acquisito secondo le modalità previste nel precedente art. 2, comma 4.

Art. 4 - Incompatibilità ed ineleggibilità

1. I componenti del Nucleo di Valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.
2. Non può essere nominato il revisore dei Conti del Comune, ovvero chi abbia avuto tale incarico nei tre anni antecedenti la nomina.
3. Ai componenti il Nucleo di Valutazione si applicano le cause di incompatibilità ed ineleggibilità stabilite per i Revisori dei Conti e ai pubblici dipendenti in genere.

Art. 5 - *Compenso*

1. Ai componenti del Nucleo di valutazione spetta un compenso annuo, fissato in euro 1.000,00, al lordo di ogni ritenuta e/o imposta comunque denominate.
2. Il compenso è onnicomprensivo, sono esclusi rimborsi spese e qualsiasi altra forma di compenso aggiuntivo sotto qualsiasi forma.

Art. 6 - *Funzioni*

1. Il Nucleo di Valutazione, svolge a favore del Comune i seguenti compiti:

- a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione;
- c) valida la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
- d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- e) predispone un nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance conforme ai principi contenuti nel D.lgs. 150/2009;
- f) rielabora, adeguandolo ai principi contenuti nel D.lgs. 150/2009, i criteri per la pesatura delle Posizioni Organizzative;
- g) propone al Sindaco, sulla base dei criteri stabili nel nuovo sistema di valutazione e misurazione della performance di cui alla lettera e), la valutazione annuale dei titolari delle Posizioni Organizzative e l'attribuzione ad essi della retribuzione di risultato nonché, ove previsti dai singoli regolamenti comunali, i premi di cui al Titolo III del D.Lgs n. 150/2009;
- h) propone al Sindaco, la valutazione annuale del Segretario comunale ai fini dell'attribuzione dell'indennità di risultato;
- i) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all'art. 13 del D.lgs.150/2009 e dall'ANCI;
- l) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
- m) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- n) cura annualmente, sulla base di appositi modelli forniti dalla CIVIT, la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo, il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale e ne riferisce al Sindaco e al Segretario;
- o) collabora, nella fase di prima applicazione, alla corretta implementazione del ciclo di gestione della performance di cui all'art. 4 del D.lgs. 150/2009 nel Comune;
- p) svolge il controllo strategico, volto a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi ed degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;
- q) svolge il controllo di gestione, volto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.

2. Il procedimento di valutazione – fatta salva ogni ulteriore disposizione regolamentare – si articola in 3 fasi:

- monitoraggio intermedio, da effettuarsi con relazione trimestrale, che consente di apportare tutte le correzioni ed integrazioni che si rendono eventualmente necessarie per migliorare la qualità dell'amministrazione;
- valutazione finale, che si struttura nella misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale;
- rendicontazione dei risultati al Sindaco.

Art. 7 - *Collocazione organizzativa e funzionamento*

1. Il Nucleo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; in tal caso, qualora sia assente il presidente, le relative funzioni sono svolte dal componente con la

maggior et  anagrafica. Nel caso si debbano adottare decisioni in cui vi siano divergenze di vedute tra i suoi membri, il nucleo delibera a maggioranza.

2. Le sedute del nucleo di valutazione non sono pubbliche e devono essere verbalizzate; i verbali sono redatti a cura del componente di minore et  anagrafica e sono inviati, per conoscenza, al Sindaco e al Segretario.

3. Il Nucleo di Valutazione esercita in piena autonomia le funzioni e le competenze indicate negli articoli precedenti del presente Regolamento, sulla base della documentazione fornita dai Responsabili di Posizione Organizzativa .

4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, i componenti del Nucleo di Valutazione rispondono esclusivamente al Sindaco.

5. I componenti del Nucleo di valutazione hanno accesso a tutti i documenti amministrativi e possono richiedere ai Responsabili di Posizione Organizzativa, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia detenuta dal Comune, necessari all'espletamento delle funzioni assegnate.

6. Il Nucleo di Valutazione svolge la propria attivit  nei locali messi a disposizione dal Comune e si avvale di una Struttura Tecnica Permanente (STP) per la misurazione e la valutazione della performance, diretta e coordinata dal Segretario Generale; La STP   costituita inoltre dai Responsabili di Settore, e alla stessa pu  essere assegnato personale dipendente, anche in via parziale e/o temporanea, secondo le necessit  e a discrezione del Segretario. La struttura tecnica permanente della performance ha il compito di raccogliere e coordinare tutte le informazioni necessarie al nucleo per l'espletamento delle proprie funzioni.

7. Il numero delle sessioni del nucleo di valutazione   di almeno quattro all'anno. Ulteriori sessioni, in caso di necessit , possono essere concordate con il Sindaco per esprimere pareri in materia di diritto del lavoro, di controllo di gestione, di procedure o sistemi di controllo, di contraddittori richiesti dal personale dipendente e di controversie.

8. I componenti del Nucleo riferiscono, con cadenza almeno quadrimestrale, al Sindaco sull'andamento della gestione, sull'attivazione del sistema di valutazione e sull'applicazione delle norme contrattuali, evidenziando le cause dell'eventuale mancato totale o parziale raggiungimento degli obiettivi e sulla corretta gestione, proponendo, altres , possibili soluzioni anche a carattere organizzativo, nonch  modifiche ed aggiornamenti al processo di controllo di gestione e al sistema di valutazione.

9. Il nucleo di valutazione presenta al Sindaco entro il mese di gennaio, i risultati finali del controllo e le valutazioni a consuntivo operati per la successiva applicazione del sistema premiale riferito a tutto il personale dell'Ente o, in caso di motivato apprezzamento negativo, delle misure sanzionatorie previste dalle disposizioni di legge e negoziali collettive nel tempo in vigore.

Art. 8 - Norma Transitoria

1. In fase di prima applicazione sono fatti salvi eventuali adempimenti di verifica o validazione di atti relativi agli anni precedenti, in quanto gli stessi, sono stati prodotti successivamente alla decadenza del precedente organo di valutazione.

Art. 9 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni normative in materia.

2. Il presente regolamento entrer  in vigore il primo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, successiva alla esecutivit  della deliberazione che lo approva.

3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento cesseranno l'efficacia e l'applicabilit  delle disposizioni sul precedente Nucleo di Valutazione, ed ogni altra norma regolamentare non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.